

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2009, n. 57-12430

Modifiche dei Criteri e modalita' di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi di cui alle DDGR n. 37-10799 del 16/02/2009, n. 3 - 11052 del 23/03/2009 e n. 5 - 11621 del 22/06/2009.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore Bairati:

Premesso che:

Con DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, in attuazione del Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – Asse 6 – mis. ANT 2, e del Programma operativo (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal FESR – Asse 1 – attività 1.4 sono stati istituiti:

- presso Artigiancassa spa, quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, il “Fondo regionale di riassicurazione per l’artigianato piemontese”, dedicato agli interventi a favore delle imprese artigiane, alimentato con una quota del 25% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione ed Artigiancassa sono regolati dalle convenzioni in essere per la gestione del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64;

- presso Finpiemonte spa il “Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi”, dedicato agli interventi a favore delle PMI non artigiane, alimentato con una quota del 75% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione e Finpiemonte spa sono regolati da apposita Convenzione;

con la stessa DGR sono stati approvati i criteri e le modalità di gestione dei citati Fondi di riassicurazione e quantificate le risorse necessarie, pari a 40.000.000,00 di Euro, disponibili a valere sul P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR;

i suddetti criteri sono stati modificati con DDGR n. 3 - 11052 del 23/3/2009 e n. 5-11621 del 22/6/2009;

nei primi mesi di operatività dei Fondi si sono registrate alcune difficoltà che ne hanno limitato l’efficacia rispetto alle loro potenzialità e il numero di operazioni attivate è stato inferiore alle previsioni, così come l’ammontare dei finanziamenti garantiti;

da un esame del primo periodo di attuazione e attraverso il confronto col sistema bancario, le strutture di garanzia e le associazioni imprenditoriali è emerso che una delle difficoltà maggiori è legata all’obbligo, previsto per le Banche per entrambe le linee di intervento (A :Finanziamenti – B: Nuova finanza), del mantenimento in ogni caso (e quindi anche ove le linee stesse siano oggetto di consolidamento) delle linee di smobilizzo commerciale e della limitatissima casistica che autorizzerebbe le Banche alla revoca in caso di comportamenti sopravvenuti;

tale difficoltà penalizza in primo luogo le imprese, che rischiano di non poter beneficiare dei finanziamenti coperti dalla riassicurazione dei Fondi per l’indisponibilità della banca all’obbligo di un mantenimento in ogni caso delle linee di smobilizzo commerciale anche perché ciò potrebbe comportare un incremento dei fidi complessivi accordati, mentre l’esigenza delle imprese è quella della stabilizzazione dell’accordato;

pertanto, nel confermare l’obbligo al mantenimento di tutte le linee di breve in essere non consolidate, si ritiene opportuno eliminare l’obbligo di mantenere comunque le linee di smobilizzo commerciale e prevedere, a integrazione della linea B, l’utilizzo della riassicurazione per consentire il rinnovo delle linee a breve termine in scadenza;

secondo quanto già previsto nel Regolamento del Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti, approvato con DGR n. 42-12186 del 21/9/09, si ritiene inoltre di integrare le cause di possibile revoca per comportamenti sopravvenuti da parte delle imprese;

per consentire un reale e diffuso sostegno all’accesso al credito delle PMI si rende dunque necessario intervenire sui criteri e modalità di gestione dei Fondi, rimuovendo gli ostacoli che ne hanno limitato l’operatività e nel contempo effettuando modesti interventi correttivi di chiarimento letterale e di snellimento di adempimenti;

si ritiene inoltre opportuno integrare le disposizioni operative concordate a suo tempo con gli Enti gestori, alla luce del presente provvedimento e sulla base dell'esperienza dei primi mesi di gestione dei Fondi

la Giunta regionale,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni di cui in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano, l'allegato A alla DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, come modificato dalle DDGR n. 3 - 11052 del 23/3/2009 e n. 5-11621 del 22/6/2009 inerente Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi è modificato come segue:

il primo capoverso della "Premessa" è sostituito dal seguente:

"L'intervento della Regione Piemonte persegue l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle imprese, ed in particolare delle PMI, colpite dalla situazione di recessione determinata dalla recente crisi finanziaria, mediante l'erogazione di riassicurazioni finalizzate ad un aumento della percentuale delle garanzie offerte dai Confidi e riservate a quelle imprese che provengano da un passato recente industrialmente sano, ma che presentino un calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi o ritardi nei pagamenti che potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria."

all'articolo 1, lettera a) il paragrafo (iii) è sostituito dal seguente:

"(iii) provengano da un passato recente industrialmente sano, ma presentino un calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi o ritardi nei pagamenti che potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria;"

all'articolo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"**h) "Finanziamenti"**, indica i finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi) non inferiore a 36 mesi e non superiore a 72 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:

- al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della Banca al mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere, con possibilità di adeguamento dell'importo delle linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell'art 1845 cod.civ. - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita.

- alla rinegoziazione di finanziamenti, anche eventualmente già garantiti da Garanti, finalizzata alla riduzione della rata;"

all'articolo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"**i) "Nuova Finanza"** indica le operazioni finanziarie di qualsiasi genere - durata massima di diciotto mesi meno un giorno -, diverse dai Finanziamenti, che siano destinate all'ottenimento di finanza addizionale, inclusa quella destinata all'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria, ed al rinnovo delle linee in scadenza con vincolo della Banca al mantenimento delle altre linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi pregiudizievoli di cui alla precedente lettera h)- in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita."

all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La riassicurazione è concessa dal Gestore nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione ovvero, all'interno di ogni richiesta, secondo l'ordine di concessione della garanzia del Garante; entro i successivi 10 giorni viene data comunicazione al Garante della concessione e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della riassicurazione."

All'articolo 12 il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Resta ovviamente fermo l'obbligo per i Garanti, direttamente ovvero tramite le Banche, di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali (per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere) e stragiudiziali per il recupero del credito. L'obbligo di esperire azioni giudiziali è derogabile nel caso di finanziamenti dove si addivenga a proposte di transazione parziale (saldi e stralci), che devono comunque riguardare la complessiva esposizione debitoria dell'impresa; in tali casi il Garante è autorizzato a prestare il proprio assenso nell'interesse del Fondo.”

La Direzione regionale Attività produttive è incaricata di predisporre, di concerto con gli Enti gestori, le opportune integrazioni alle circolari attuative ed alla modulistica, alla luce del presente provvedimento e dell'esperienza maturata nei primi mesi di operatività.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)